

**DECRETO SOSTEGNI – DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (entrata in vigore 23/03/2021)**

**BONUS COLLABORATORI SPORTIVI**

Confermato il bonus ai collaboratori sportivi in regime compensi di cui all'art.67 comma 1 lettera m) TUIR. L'erogazione avverrà sempre a cura di Sport e Salute SPA, nel limite massimo di 350 milioni € per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le ASD/SSD, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'emolumento in questione non è legato ad un lasso temporale (mensilità) e non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto:

- Ai percettori di altro reddito da lavoro (redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati, percettori di pensioni e assegni ad esse equiparati, escluso l'assegno ordinario di invalidità)
- Ai percettori del reddito di cittadinanza
- Ai percettori del reddito di emergenza
- A coloro che siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia

**Circa l'ammontare dell'indennità:**

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 € annui, spetta la somma di **euro 3.600**;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 € annui, spetta la somma di **euro 2.400**;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad 4.000 € annui, spetta la somma di **euro 1.200**.

Sport e Salute si baserà sui dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda di indennità nella piattaforma informatica. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui sopra si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati.

**Circa le modalità di erogazione dell'indennità:**

- I soggetti che hanno già beneficiato di una o più indennità nel corso del 2020, relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre, riceveranno l'emolumento **in modo automatico** senza necessità di presentare una nuova domanda; l'erogazione presuppone comunque la **permanenza dei requisiti** (è probabile l'invio mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con autocertificazione ai sensi dell'art.445/2000);
- I soggetti che non abbiano invece beneficiato delle precedenti indennità nel corso del 2020, potranno presentare apposita domanda sulla piattaforma di Sport e Salute dal 1 aprile al 15 aprile 2021 dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, le domande saranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

- Non vengono chiarite le modalità con cui saranno trattate le posizioni di quei collaboratori che abbiano beneficiato dei bonus 2020 ma che non abbiano percepito compensi nel 2019.

### **FONDO PERDUTO A FAVORE DEI POSSESSORI DI PARTITA IVA**

Il Decreto prevede l'erogazione di un **contributo a fondo perduto** per imprese e professionisti, **compresi gli enti non commerciali**, purché **in possesso di partita IVA** (a prescindere dal codice "ATECO"). Infatti il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Potranno presentare domanda i soggetti **con partita IVA attiva alla data di pubblicazione del decreto**. Ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato e corrispettivi. In **campo sportivo** sono ricompresi nei possibili soggetti fruitori del contributo a fondo perduto:

- Le SSD a RL;
- Le ASD in possesso di Partita Iva
- Le persone fisiche in possesso di partita IVA, quali istruttori, personal trainer, atleti, a prescindere dal codice "ATECO" utilizzato in sede di apertura della partita IVA.

Quindi il decreto riconosce un sostegno solo alle ASD che si finanziano anche con attività commerciali (sponsorizzazioni, vendita materiale sportivo, affitto campi ecc.) escludendo le ASD prive di partita IVA che esercitano esclusivamente attività istituzionali o "de-commercializzate" ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUIR. Per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA dall'1 gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Per i soggetti il cui statuto preveda l'anno sportivo (1 settembre - 31 agosto) occorrerà in ogni caso determinare la media mensile dei 12 mesi dell'anno solare 2019 raffrontandola con la media mensile dei 12 mesi dell'anno solare 2020. Per tutti i soggetti, compresi quelli che abbiano attivato la partita IVA dall'1 gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere né superiore a 150.000 € né inferiore a 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

**Per le modalità di presentazione (che deve avvenire in via telematica) invitiamo coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti a rivolgersi al proprio professionista di fiducia.**

### **DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

- Viene incrementato il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore per un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2021;
- Viene prorogato al 31 maggio il termine per l'adeguamento degli statuti degli stessi ETS con procedure agevolate.